

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri      | Presidente                                 |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia      |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta  | Membro designato dalla Banca d'Italia      |
| - Prof. Gennaro Rotondo         | Membro designato dal Conciliatore Bancario |
| - Avv. Roberto Manzione         | Membro designato da C.N.C.U. (estensore)   |

nella seduta del 20 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

Con reclamo presentato in via telematica il 6/02/2010, la ricorrente, con riferimento al servizio *money transfer*, contestava la riscossione all'estero della somma inviata da parte di un soggetto diverso da quello correttamente indicato come beneficiario.

L'intermediario rispondeva con nota del 26/03/2010, precisando che – sulla base delle ricerche condotte presso l'agente di destinazione - la transazione sarebbe stata regolarmente effettuata: al momento della riscossione, infatti, il beneficiario era in possesso del codice di riferimento e di un documento di identità.

Con ricorso pervenuto il 21 aprile 2010, la ricorrente chiedeva, a titolo di risarcimento danni, la restituzione della somma di euro 2.500, pagati a persona diversa del beneficiario, oltre ai danni morali ed economici conseguenti alla truffa subita per le inadempienze commesse dall'intermediario.

Nel merito della vicenda precisava che:

- il 30/11/2009 aveva disposto un trasferimento di denaro (avvalendosi del servizio "*money transfer*") presso lo sportello della società resistente a favore del figlio, all'epoca dei fatti residente a Londra, che si è anche associato al ricorso; la somma, però, non veniva consegnata a quest'ultimo, giacché sul suo passaporto risultava un domicilio diverso da quello indicato nel "bonifico";
- informata di ciò dal figlio, la ricorrente si rivolgeva all'intermediario in Italia e, dopo vari solleciti, apprendeva che il tempo di restituzione della somma sarebbe stato di circa 30 giorni;

- il 31/12/2009 la somma, però, veniva incassata a Londra da un soggetto avente un nominativo diverso dal beneficiario (il pagamento, infatti, veniva effettuato quando il beneficiario era, invece, rientrato in Italia, come comprovato da biglietti aerei);
- il 30/01/2010 - dopo ennesimi contatti con i funzionari della società resistente - la ricorrente sporgeva denuncia per truffa contro ignoti;
- il Financial Ombudsman Service, al quale si sarebbe rivolto il beneficiario, riferiva che il *money transfer* sarebbe stato pagato a persona rispondente al nominativo indicato dall'ordinante, *"ma identificato con un passaporto portoghese e anche con dati anagrafici diversi"*.

Con il deposito delle controdeduzioni, la resistente - nel concludere per il rigetto del ricorso - confermava che il pagamento del "bonifico" era stato effettuato in favore di un nominativo rispondente al beneficiario, contro presentazione di un documento di identità e del codice di riferimento della transazione, esibendo - tra l'altro - la ricevuta della trasmissione della somma al beneficiario (rilasciata in data 31/12/2009), dalla quale si evinceva (però) che il "surname" ed il "first name" del consegnatario non corrispondevano a quelli riportati sul documento di riconoscimento del figlio della ricorrente.

Alle controdeduzioni venivano, inoltre, allegati: le condizioni generali del servizio; il modulo di richiesta di trasferimento internazionale di denaro compilato a suo tempo dalla resistente; il foglio informativo e copia del documento di riconoscimento del percettore delle somme (dall'esame del quale emergeva una chiara discordanza dei dati anagrafici).

Con mail del 9 luglio il destinatario del pagamento (associato al ricorso) ha riepilogato la vicenda e sottolineato in particolare la discordanza fra i dati anagrafici risultanti, in sede di ordine e di ricezione delle somme.

## DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio appare ricostruita in maniera pacifica, giacché la documentazione esibita dall'intermediario offre con chiarezza un riscontro incontestabile: il corrispondente estero del resistente, incaricato di procedere al trasferimento internazionale di denaro, ha provveduto al pagamento nei confronti di un soggetto i cui dati anagrafici non corrispondevano assolutamente a quelli del legittimo beneficiario, correttamente indicati nella richiesta. La responsabilità - come è pacifico in tali fattispecie - viene ravvisata, chiaramente, quantomeno nella mancata diligenza nell'identificazione del soggetto all'ordine del quale era stato emesso il bonifico. Esiste cioè una macroscopica responsabilità contrattuale per colpa (violazione delle previsioni di cui al 2° e 3° comma dell'art.4 delle condizioni di servizio che prevedono "... *I fondi trasferiti sono riscuotibili dal beneficiario...[che] deve esibire all'agente di pagamento un proprio valido documento di identità.*") che, però, dovrà essere valutata alla luce delle "condizioni contrattuali" che risultano sottoscritte - e quindi accettate dalla ricorrente - con la sottoscrizione della "Richiesta di trasferimento internazionale di denaro".

Ed infatti, il contratto di servizio espressamente prevede, agli artt.7 ed 8, due precise clausole che limitano la responsabilità sia dell'intermediario italiano (...*Qualora il trasferimento dei fondi richiesti non sia effettuato per fatto dovuto a terzi o comunque non imputabile a [intermediario], quest'ultima non è responsabile per eventuali danni o*



*pregiudizi arrecati al beneficiario o al mittente...), sia del corrispondente straniero (...[l'intermediario estero] potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti da ritardi, mancato pagamento, mancata consegna...solo nel caso di comportamento in colpa grave o dolo...).*

Dette clausole, chiaramente limitative della responsabilità incombente sull'intermediario, risultano espressamente approvate per iscritto (ai sensi degli artt.1341 e 1342 del codice civile) dalla ricorrente.

Sul punto – alla luce di una valutazione in merito all'entità della colpa riconducibile all'intermediario ed al suo corrispondente estero, la quale, nel caso in esame, date le circostanze dianzi riportate, non può che essere definita "grave" - occorre espressamente valutare l'operatività delle limitazioni di responsabilità di cui ai citati artt. 7 ed 8 delle condizioni generali di servizio, ove mai tali clausole potessero effettivamente essere ritenute opponibili nel caso in esame, giacché appare evidente che il "corrispondente estero" dell'intermediario non possa essere considerato "terzo" rispetto alla puntuale esecuzione del contratto.

E comunque, in merito a tali previsioni contrattuali, occorre considerare che:

1) la Giurisprudenza ha sempre ritenuto applicabili, in simili fattispecie, la disposizione dell'art.1229, comma 1, del codice civile (*"E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave"*), per limitare l'indiretta e preventiva acquiescenza rispetto alla sistematica violazione di norme fondamentali per la corretta convivenza sociale.

Non a caso, con la sentenza n. 9460 del 1999, la Suprema Corte ha ritenuto che *"...tale norma trova il suo fondamento nell'esigenza di assicurare al creditore un impegno minimo di diligenza da parte del debitore, senza il quale la giuridicità del vincolo finirebbe con il perdere gran parte del suo significato."*

In altre occasioni la Cassazione ha ritenuto che la clausola *"che comporta una restrizione della responsabilità del debitore inadempiente è pertanto nulla, ai sensi dell'art. 1229, primo comma, c.c., in quanto diretta a far salva tale limitazione anche nelle ipotesi in cui l'inadempimento è determinato da dolo o da colpa grave..."* (Cass. 7 maggio 1992, n. 5421; Cass., S.U., 1° luglio 1994, n. 6225; Cass. 24 gennaio 1997, n. 750)".

2) Il "Codice del Consumo" (Decreto Legislativo 206 del 2005), il quale si applica ai contratti che siano stati stipulati da un "consumatore" con un "professionista" (intendendosi per "professionista" una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che concluda il contratto nell'ambito della sua attività imprenditoriale o professionale), prevede espressamente che le clausole, inserite in tali contratti, che siano vessatorie per il consumatore, non producano effetto alcuno, e ciò anche quando il "consumatore-aderente" le abbia specificamente sottoscritte ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile. Tale inefficacia può essere rilevata anche d'ufficio dall'autorità giudiziaria, senza compromettere - comunque - la validità delle restanti disposizioni contrattuali. Sul punto specifico, l'art. 36, al comma 2°, lettera b), prevede *"Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di ...escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista."*

3) Le disposizioni di Banca d'Italia in tema di "Trasparenza" impongono agli intermediari che "in ogni fase dell'attività di intermediazione" (compresa l'esternalizzazione di alcune prestazioni) sia prestata costante e specifica attenzione

al rispetto della disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, quale presidio dei rischi di natura legale e reputazionale connessi ai rapporti con la clientela.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, appare evidente che le clausole di limitazione della responsabilità, ove conferenti, non potranno essere considerate efficaci e, quindi, opponibili nei confronti della ricorrente, il cui ricorso - limitatamente alla domanda principale - dovrà essere pertanto accolto. Andrà respinta, invece, la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori (patrimoniali e non), presentandosi essa del tutto generica, per non essere stato fornito, al riguardo, alcun concreto elemento probatorio.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno in favore della ricorrente nella misura di 2.500 euro.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI